

PAESAGGIO – Sulla legittimità della dichiarazione di notevole interesse pubblico che comprenda un’area anche molto vasta quando - alla luce della valutazione tecnica dell’organo competente - l’interesse paesaggistico protetto sia unitario sebbene i singoli beni, individualmente considerati, presentino caratteristiche diverse

Materia	Paesaggio
Sentenza	Cons. Stato n. 5522/2024

In riforma della sentenza di primo grado, il Giudice di appello ritiene legittima la dichiarazione ministeriale di notevole interesse pubblico di una vasta area della regione dolomitica compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, che include i territori dei comuni ricorrenti, reputata bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale, in base all’art. 136 del codice dei beni culturali. La dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata accompagnata dall’imposizione di una specifica disciplina d’uso, contenuta nella relazione allegata al decreto, con cui sono state dettate le prescrizioni concernenti le componenti morfologiche del paesaggio ed i limiti ai quali soggiacciono gli interventi ammissibili. Il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico è, in rapporto al principio fondamentale dell’art.9 Cost., un giudizio di ordine tecnico e come tale si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo sia basato su un percorso argomentativo travisante o incongruo rispetto alle tecnica stessa, o comunque risulti oggettivamente inattendibile (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 999/2015). E’, quindi, da ritenere legittima una dichiarazione di interesse pubblico impositiva di un vincolo su un’area anche molto vasta quando - alla luce della valutazione tecnica dell’organo competente - l’interesse paesaggistico protetto sia unitario sebbene i singoli beni, individualmente considerati, presentino caratteristiche diverse. Il potere ministeriale di dichiarare un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico è previsto dall’art. 138, comma 3 del d.lgs.42/2004 in riferimento agli “immobili e le aree di cui all’art. 136”; come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, ha natura autonoma in doverosa attuazione dell'art. 9 della Costituzione, non quindi natura complementare, tanto meno supplementare (Cons. Stato n.118/2013).

Sentenza pubblicata sul sito www.giustizia-amministrativa.it

Massima a cura di: Servizio V - Tutela del Paesaggio